



# Comune della Città di Chiusi

## *Provincia di Siena*

### ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 69 del 22/07/2024

**Oggetto:** Stato di grave pericolosità per incendi boschivi. Norme di prevenzione a tutela della pubblica incolumità. Ordinanza sindacale ex art.54 comma 4 D.Lgs.267/2000 .

#### IL SINDACO

**OGGETTO:** Stato di grave pericolosità per incendi boschivi. Norme di prevenzione a tutela della pubblica incolumità. Ordinanza sindacale ex art.54 comma 4 D.Lgs.267/2000 .

#### IL SINDACO

**Dato Atto** che il giorno 12 luglio 2024 nel Comune di Chiusi su terreni posti di lato alla SP 20 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato su terreni agricoli tenuti incolti, caratterizzati da vegetazione spontanea, arbusti secchi e altro materiale ligneo, per poi interessare in parte un'adiacente area boschiva impegnando per più giorni i Vigili del Fuoco e il sistema della protezione civile e costringendo a chiudere al transito la strada SP 20 per molte ore, provocando un effettivo e concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, stante la presenza di abitazioni;

**Considerato** quindi che, fermo restando l'accertamento delle responsabilità in merito alla causa dell'incendio, l'avvio e il suo sviluppo è stato certamente favorito dalla situazione di abbandono dei terreni agricoli interessati dal fuoco;

**Considerato** che la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 agosto 2024, salvo proroghe;

**Visto** il Piano Antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana approvato con DGR n.187 del 27/02/2023;

**Visto** in particolare il paragrafo "*Ripulitura e mantenimento dei terreni agricoli incolti*" reperibile a pagina 45 del Piano da cui risulta che nei Comuni classificati ad alto rischio di incendi boschivi sono

stati definiti gli interventi di ripulitura dei terreni agricoli incolti in funzione della prevenzione degli incendi;

**Dato Atto** che il Comune di Chiusi non rientra tra i Comuni classificati ad alto rischio di incendi boschivi;

**Considerato** comunque che il territorio del Comune di Chiusi è in gran parte rurale con una elevata quantità di terreni agricoli incolti caratterizzati da stato di abbandono della vegetazione spontanea e arborea;

**Considerato** inoltre che la statistica degli incendi degli ultimi anni, sul territorio del Comune di Chiusi ,incluso il più recente incendio sviluppatosi sulla SP 20, dimostra con un elevato grado di probabilità il rapporto di causa ed effetto e l'interessamento delle superfici agricoli nello sviluppo degli incendi;

**Dato inoltre atto** che il Piano Antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana a pag.224 e 225 Allegati P e Q prevede l'inserimento nei Regolamenti comunali all'interno dell'area di interfaccia urbano rurale (bosco e vegetazione non boscata) posta a meno di 50 mt da insediamenti e strutture abitative o ricettive, entro il 31 maggio di ogni anno, dell'obbligo a carico di conduttori dei fondi, di realizzare degli interventi tra cui al ripulitura della vegetazione arbustiva spontanea e modalità di lavorazione dei terreni idonei a prevenire incendi fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità;

**Visto** il Regolamento comunale di Polizia Locale approvato con Deliberazione di C.C. n.15 del 10 marzo 2023 e, in particolare, l'art.15 comma 3 sull'obbligo dei proprietari e/o conduttori di terreni devono mantenere liberi da erbacce, sterpaglie e altra vegetazione spontanea le aree confinanti con le strade o di pertinenza delle strade per una larghezza non inferiore a 5 metri;

**Visto** anche l'art.29 del citato regolamento sulla manutenzione dei terreni che prevede l'obbligo sempre per i proprietari o conduttori dei terreni di mantenere i fondi e gli appezzamenti di terreno non coltivati posti a confine con le abitazioni private liberi da vegetazione spontanea, erbacce e sterpaglie e rifiuti, e in generale di mantenerli libere da vegetazione spontanea e da sterpaglie in modo da prevenire il pericolo di incendi, fermo restando il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco a tutela della pubblica incolumità;

**Considerato** tuttavia che in via ordinaria l'applicazione della normativa regolamentare non garantisce nell'immediato la tutela e la prevenzione incendi riguardante i terreni incolti sia perché il Comune di Chiusi non è tra i Comuni classificati ad alto rischio di incendi boschivi sia perché l'approvazione delle modifiche regolamentari indicate nel Piano regionale Antincendi Boschivi richiede il ricorso a delle

procedure ordinarie non ancora avviate sia infine perché il regolamento in vigore non prevede un adeguato regime di sorveglianza e un regime sanzionatorio idoneo a garantire una tutela che in via contingente e urgente è di pericolo immediato;

**Constatato** che, in particolare nella stagione estiva, specialmente nel periodo di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi, il fenomeno degli incendi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**Ritenuto** pertanto che sussista una contingente situazione di urgenza dovuta anche alle presenti condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali ed elevate temperature che favoriscono ulteriormente il propagarsi di incendi nonché dalle particolari caratteristiche del territorio che vedono la presenza di numerosi terreni non coltivati e il rischio concreto di ulteriori incendi oltre quello sviluppatosi il giorno 12 luglio 2024;

**Ritenuto** perciò necessario adottare il presente provvedimento ritenendo che per la situazione di urgenze e contingenza la tutela ordinaria del regolamento comunale e le prescrizioni del Piano Antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana per le ragioni sopra esposte non sia efficace rispetto alla finalità di tutela della pubblica incolumità nella situazione concreta del territorio comunale e vada quindi integrata con ulteriori prescrizioni finalizzate a prevenire lo svilupparsi di ulteriori incendi;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.7 comma 1 della legge 241/90 si può omettere l'avviso dell'avvio del procedimento relativo alla presente ordinanza sussistendo valide ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

**Vista** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**Visto** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 in riferimento al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

**Visti** la legge regionale toscana n.39 legge forestale della Toscana e il Regolamento Forestale della Toscana 8 agosto 2003 n.48/R;

**Visto** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**Visto** l'art.54 comma 4 e 107 comma 5 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.267 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto

dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## **ORDINA**

A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo on line del Comune di Chiusi e sino al giorno 31 agosto 2024, termine ultimo di efficacia della dichiarazione di grave rischio di incendi:

1) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate di provvedere ad effettuare interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio di sterpaglie e cespugli, arbusti, residui di coltivazione e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

2) Inoltre tutti i proprietari e/o conduttori di terreni coltivati o non coltivati dovranno provvedere alla realizzazione di fasce taglia fuoco di almeno 10,00 metri in prossimità di fabbricati, dei boschi, delle strade pubbliche, private e della ferrovia, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree limitrofe.

3) Inoltre su tutto il territorio comunale è vietato a carico di chiunque:

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli in terreni agricoli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio in aree arbustive o a cespuglio o a vegetazione seccagginosa suscettibili di provocare incendio e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermarsi o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

4) Si richiama in vigore il divieto assoluto previsto nella legge forestale regionale di non bruciare la vegetazione spontanea nel periodo dichiarato dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 agosto 2024 salvo ulteriore proroga.

5) L'efficacia della presente ordinanza contingibile e urgente è automaticamente prorogata nel caso di proroga espressa dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi da parte della Regione Toscana. In tal caso l'efficacia della presente ordinanza coincide con la data di scadenza della proroga regionale.

#### 6) Violazioni e Sanzioni

- La violazione del presente provvedimento legalmente dato per ragioni di prevenzione
- incendi comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - L'incendio cagionato in conseguenza dell'inosservanza del presente provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e tutela della pubblica incolumità costituisce reato, di competenza dell'Autorità Giudiziaria, punito penalmente dagli art.423,423-bis,449 e 650 c.p. salvo diversa determinazione della stessa Autorità Giudiziaria.
  - Tutte le violazioni del presente provvedimento richiamate come azioni vietate dalla legge quadro n.353/2000 che determinano anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sopra indicato, sono punite con la sanzione di cui all'art.10 comma 6 della stessa legge quadro n.353/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.
  - Ogni altra violazione della presente ordinanza per la quale non sia prevista la indicata al punto che precede sanzione amministrativa è punita con la sanzione che va da un minimo di 180,00 € al massimo di 500,00 € ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.267/2000 T.U.Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

• **AVVISA**

- la presente Ordinanza ed è resa nota ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Chiusi sul sito internet istituzionale dello stesso.
- 
- Inoltre si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" per vizi dell'atto da parte di vi abbia interesse .

•  
**• RICHIAMA**  
•

- Il senso civico di tutti i cittadini affinché chi scopra un incendio o un principio di incendio o prenda conoscenza di comportamenti e azioni potenzialmente causa di potenziale di minaccia di incendio è tenuto dare allarme alle Autorità competenti in modo che possa essere organizzato l'immediato intervento di soccorso o emergenza e/o di spegnimento mediante segnalazione ai seguenti numeri:

- Numero Unico di Emergenza 112
- Vigili del Fuoco 115
- Comando Unità Forestali 1515
- Protezione Civile Unione dei Comuni Valdichiana 3204345803 – 800913648
- Polizia Locale 0578223629 - 3488905787

•  
**• DISPONE**  
•

- 1) Che del contenuto della presente sia data la massima pubblicità attraverso tutte le modalità di comunicazione al pubblico.
- 2) Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza.
- 3) La presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza al:
  - Prefettura di Siena
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
  - Comando Polizia Locale
  - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi Chianciano T.

- Comando Stazione Carabinieri di Chiusi Città e di Chiusi Scalo
- Comando Carabinieri Forestale di Chiusi
- Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valdichiana

- 
- Dalla Residenza Municipale di Chiusi li 22 luglio 2024

- IL SINDACO
- (Sonnini dr.Gianluca)

•

•

•

•

**Il Sindaco**  
SONNINI GIANLUCA

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.